



## **Blocco stipendi, scatti ed altro del personale Ufficiale**



**T.A.R.**  
**PER LA REGIONE LAZIO**  
**SEZIONE PRIMA BIS**  
Sentenza del 27 maggio 2014

*Nel merito il Collegio nell'affrontare la questione di incostituzionalità prospettata non può prescindere dalla giurisprudenza recente della Corte Costituzionale.*

*Con precedenti decisioni, ed in particolare con la sentenza n. 310 del 27 dicembre 2013, il Supremo Giudice delle Leggi ha già statuito, seppure partendo da questioni che sono state sollevate nel corso di giudizi promossi da docenti universitari di ruolo, ordinari, straordinari, associati e ricercatori o comunque da altre categorie similari di dipendenti pubblici non contrattualizzati, sulle questioni di presunta incostituzionalità delle medesime norme in virtù di argomentazioni che rendono quelle sollevate con l'attuale mezzo di gravame manifestamente infondate.*

*I vizi di incostituzionalità dedotti nel ricorso principale si sviluppano affrontando l'esame complessivo dell'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, con particolare riferimento ai commi 1 e 21, rispetto alla sua incidenza sul normale assetto retributivo degli ufficiali delle forze armate dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dell'arma dei carabinieri.*

*Allo stesso modo deve essere valutata la questione di incostituzionalità prospettata con il ricorso principale e con l'atto contenente motivi aggiunti relativamente all'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. n. 98 del 2011 convertito in L. n. 111/2011 che autorizza il Governo con uno o più regolamenti ex art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998 a prorogare il blocco delle retribuzioni anche per il 2014.*

*Va, infine, rilevato che, sebbene con ordinanza collegiale n. 7532 del 24 luglio 2013 la seconda Sezione di questo Tribunale abbia rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31 marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, per contrasto con gli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, quanto in essa riportato non solo non è pienamente pertinente con il caso in esame, ma risulta del tutto superato dalla successiva sentenza n. 310 del 2013 della Corte Costituzionale di cui si è dato contezza in precedenza.*

**N. 05676/2014 REG.PROV.COLL.**

**N. 07603/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7603 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Roberto Aiello, Ettore Arciprete, Lorenzo Atanasi, Salvatore Barbara, Mario Bellardinelli, Francesco Brunetti, Maurizio Casciani, Vito Casagrande, Massimo Conversano, Andrea De Lucia, Gilberto Di Maggio, Michele Di Martino, Francesco Gennaro Esposito, Roberto Ferrando, Alessandro Fusco, Giuseppe Gallo, Giuseppe Galloro, Luigi Gambaro, Camillo Ippolito, Francesco Jacinto, Eugenio Landino, Pietro Oronzo Latorre, Stefano Pambianco, Vincenzo Paratore, Sebastiano Pedalino, Luigi Russo, Michelangelo Sambataro, Dario Alessandro Maria Sgobbi, Costantino Tedesco, Domenico Terranegra, Attilio Vecchi, Roberto Zuliani, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido Corso e Guerino Massimo O. Fares, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Bisagno, 14;

*contro*

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

Per l'accertamento,

del diritto alla corresponsione alle voci retributive che ai ricorrenti non sono state corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2011 ed in particolare:

- le differenze retributive legate alla maturazione delle classi e agli aumenti periodici che sono intervenuti o interverranno nel corso del triennio 2011-2013 (art. 1 del D.L. n. 681 del 1982);

- le differenze retributive dipendenti dai meccanismi di adeguamento al costo della vita secondo gli indici calcolati dell'ISTAT (art. 24 della L. n. 448/1998);

le differenze retributive conseguenti al compimento, nel triennio stesso, di venticinque (art. 43, comma 23, della legge n. 121/1981 e art. 1802, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010) o ventitré (art. 43/ter, comma 2, della L. n. 121/1981 e art. 1802, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010) anni di servizio;

e con atto contenente motivi aggiunti,

per l'annullamento

del D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 che approva il regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16, comma 1, 2, e 3, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 17 luglio 2012 e depositato il successivo 29 settembre, **gli interessati, in qualità di ufficiali delle forze armate dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri con il grado di colonnello/capitano di vascello e di tenente colonnello, hanno chiesto l'accertamento del diritto all'integrale retribuzione secondo il regime di diritto pubblico previsto dalle norme vigenti per i rispettivi ordinamenti dell'Arma e delle Forze Armate in generale, che è connotato dalle seguenti regole comuni:**

- a) progressione economica che si sviluppa in classi biennali ed aumenti periodici;
- b) adeguamento annuale del trattamento stipendiale agli incrementi medi calcolati dall'ISTAT;

c) attribuzione del trattamento economico del dirigente superiore per il servizio prestato senza demerito per 23/25 anni.

**Secondo i ricorrenti le suddette regole non hanno trovato applicazione dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 per effetto di una serie di misure legislative. In particolare, l'art. 9, comma 21 secondo periodo, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ha inciso sul criterio di cui alla lett. a), l'art. 9, comma 21 primo periodo, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ha inciso sul criterio di cui alla lett. b) e l'art. 9, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ha inciso sul criterio di cui alla lett. c).**

**Per la evidente iniquità e contrasto con gli articoli 3, 36, 97 e 53 della costituzione si chiede la rimessione della questione di incostituzionalità delle norme sopra riportate alla Corte Costituzionale.**

**Nel contempo si pone la questione di incostituzionalità anche dell'art. 16, comma 1 lett. b), del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 che consente al Governo, con regolamento, di prorogare fino al 31 dicembre 2014 le superiori disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni per contrasto, oltre che con gli articoli sopra indicati, anche con gli artt. 23 e 76 della Cost..**

**In via ulteriore si prospetta altresì la questione di legittimità costituzionale, previa rimessione alla Corte, dell'art. 8, comma 11 bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, nella parte in cui prevede un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze Armate, senza tener conto dell'anno 2013 e senza tener conto, per l'anno 2012, dell'aumento del numero dei militari aventi diritto al beneficio per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Cost..**

**Con successivo atto contenente motivi aggiunti, notificato il 23 dicembre 2013 e depositato il 17 gennaio 2014, le parti istanti hanno chiesto l'annullamento del D.P.R. del 4 settembre 2013 n. 122 che approva il regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16, comma 1, 2, e 3, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. b), del D.L. n. 98/2011 per contrasto con gli artt. 23, 36, 53, 97, 76 e 77 della cost.**

**Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali con un'unica memoria dell'Avvocatura dello Stato hanno eccepito la infondatezza delle questioni di incostituzionalità sollevate dai ricorrenti.**

**In via preliminare, il Collegio non può non rilevare che risulta del tutto fondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato secondo cui il presente gravame risulta inammissibile per difetto di competenza del giudice adito in ragione delle sede di servizio di parte dei ricorrenti, la cui posizione per effetto dell'art. 13, comma 2, del c.p.a. va stralciata dal presente giudizio (Barbara Salvatore e Galloro Giuseppe, con servizio a Verona, Brunetti Francesco e Di Maggio Gilberto con servizio a Lecce, nonché Gambaro Luigi, con servizio a Salerno, e Pedalino Sebastiano, con servizio a Napoli) e dichiarare pertanto per i suddetti nominativi rispettivamente la competenza del T.A.R. per il Veneto, del T.A.R. per la Puglia e del T.A.R. per la Campania, presso cui le predette parti potranno eventualmente riassumere il giudizio.**

**Sul punto va ribadito che risulta del tutto infondata la generica questione di illegittimità costituzionale del richiamato art. 13, comma 2, del c.p.a., atteso che la disposizione invocata in maniera del tutto chiara distingue la competenza del giudice amministrativo sulle questioni attinenti lo status di pubblici dipendenti in virtù della sede di servizio, in un'ottica organizzativa e funzionale che non lede la libertà di difesa di ciascun interessato.**

**Nel merito il Collegio nell'affrontare le questione di incostituzionalità prospettate non può prescindere dalla giurisprudenza recente della Corte Costituzionale.**

**Con precedenti decisioni, ed in particolare con la sentenza n. 310 del 27 dicembre 2013, il Supremo Giudice delle Leggi ha già statuito, seppure partendo da questioni che sono state sollevate nel corso di giudizi promossi da docenti universitari di ruolo, ordinari, straordinari, associati e ricercatori o comunque da altre categorie similari di dipendenti pubblici non contrattualizzati, sulle questioni di presunta incostituzionalità delle medesime norme in virtù di argomentazioni che rendono quelle sollevate con l'attuale mezzo di gravame manifestamente infondate.**

**I vizi di incostituzionalità dedotti nel ricorso principale si sviluppano affrontando l'esame complessivo dell'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, con particolare riferimento ai commi 1 e 21, rispetto alla sua**

incidenza sul normale assetto retributivo degli ufficiali delle forze armate dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dell'arma dei carabinieri.

Da tale raffronto la difesa di parte istante pone in risalto la violazione della norma costituzionale contenuta nell'art. 3 (principi di uguaglianza e ragionevolezza).

L'assunto si fonda sulla mera constatazione che il blocco dei meccanismi di progressione automatica degli stipendi (classi e scatti biennali o trattamento economico superiore legato all'anzianità di servizio senza demerito) finisce per discriminare gli ufficiali che hanno maturato o matureranno il diritto nel triennio rispetto a coloro che tale diritto hanno acquisito un giorno prima del 1 gennaio 2011.

Come rilevato dallo stesso ricorrente già nella decisione n. 299 del 1993 la Corte Costituzionale ha ritenuto compatibile con il richiamato art. 3 un sistema simile di blocco a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti e consentanei allo scopo prefisso.

Con la citata sentenza n. 310 del 2013 il giudice delle leggi parte dall'assunto secondo il quale è presente in tutte le ordinanze di rimessione degli atti la doglianza della mancanza di ragionevolezza dell'azione legislativa, che è dedotta, nel complesso, insieme alla disparità di trattamento, alla lesione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, alla violazione del principio di proporzionalità della retribuzione, alla lesione del principio di promozione della ricerca scientifica e del valore dell'insegnamento.

Il sistema di adeguamento richiamato nell'art. 9, comma 21, primo periodo, funge, dunque, da criterio di determinazione stipendiale indiretto e per relationem, con fini perequativi a favore di categorie non contrattualizzate, all'andamento delle dinamiche retributive degli altri settori del pubblico impiego.

L'argomento ermeneutico sopra illustrato è di per sé idoneo a fugare ogni dubbio di incostituzionalità per ciò che riguarda la violazione degli artt. 3 e 36 della costituzione in considerazione che il Governo ed il Parlamento non solo hanno adottato misure restrittive nei confronti del personale non contrattualizzato, ma hanno previsto, in termini di bilanciamento assoluto su tutto il pubblico impiego, il blocco dei rinnovi dei contratti degli altri dipendenti pubblici dei vari comparti di contrattazione.

Infatti, al riguardo la Corte con molta chiarezza espositiva ribadisce che *“nell'esaminare la disciplina di blocco, senza possibilità di successivo recupero, del suddetto meccanismo di adeguamento, occorre ricordare che il d.l. n. 78 del 2010, al comma 17, dello stesso art. 9, coerentemente con la norma in esame, ha stabilito, tra l'altro, che «Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012» del personale contrattualizzato.”*

Alla luce delle premesse sopra evidenziate la Corte trae le seguenti conclusioni sugli aspetti di incostituzionalità dell'art. 9 del D.L. n. 78 del 2010:

Nella specie, quanto all'adeguamento, il blocco è stato previsto per la durata di tre anni (poi prorogato sino al 31 dicembre 2014), con l'espressa esclusione di successivi recuperi.

In proposito, va ricordato che, come in passato (art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), la scelta del legislatore è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili.

Ed al riguardo è opportuno ricordare che l'esclusione della possibilità di recupero è stata prevista anche per il blocco delle procedure previste per il personale contrattualizzato, stabilito dal comma 17 del medesimo art. 9 del d.l. n. 78 del 2010.

Peraltro il quarto periodo del comma 21 stabilisce che *«Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici»*.

Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.

A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.

Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo.

La recente riforma dell'art. 81 Cost., a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.

Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzia come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee».

Ebbene, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica. In particolare, in ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici non possono non interessare periodi, certo definiti, ma più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalle richiamate sentenze di questa Corte, pronunciate con riguardo alla manovra economica del 1992.

Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica – sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono – e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio.

Altra argomentazione prospettata dalle parti istanti è la dedotta violazione dell'art. 36 della costituzione poiché l'obbligo di osservanza del principio enunciato nel predetto articolo non può mai giustificare il mancato riconoscimento di un compenso economico rapportato alle mansioni effettivamente svolte.

Tale violazione sarebbe duplice: sia rispetto ai colleghi che hanno maturato l'anzianità di 23 o 25 anni di servizio da ufficiale prima del 1 gennaio 2011, sia rispetto ai colleghi che, nel triennio, hanno avuto ed avranno la stessa retribuzione di coloro che, nel triennio, hanno maturato l'anzianità anzidetta.

Si sottolinea al riguardo che nell'ambito militare la progressione di carriera si fonda su un dato costante ed inderogabile: l'anzianità di servizio senza demerito.

In ordine alla prospettata lesione dell'art. 36 Cost., la Corte rileva come, secondo i principi affermati con le sentenze n. 120 del 2012 e n. 287 del 2006, allo scopo di verificare la legittimità delle norme in tema di trattamento economico dei dipendenti, «occorra far riferimento, non già alle singole componenti di quel trattamento, ma alla retribuzione nel suo complesso, dovendosi avere riguardo – in sede di giudizio di non conformità della retribuzione ai requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza – al principio di onnicomprensività della retribuzione medesima. Pertanto tale parametro, ex se ed in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., non risulta violato, non incidendo le disposizioni in esame sulla struttura della retribuzione dei docenti universitari (nel caso di specie dei militari) nel suo complesso, né emergendo una situazione che leda le tutele socio-assistenziali degli interessati e dunque l'art. 2 Cost.».

Allo stesso modo in conclusione si sofferma sul dato della casualità degli effetti delle disposizioni normative in discussione:

«Viene infine dedotto uno specifico profilo di illegittimità, connesso ai differenti effetti del blocco in ragione della diversa anzianità di servizio maturata.

In proposito, va in primo luogo rilevato che l'urgenza e l'ampiezza della manovra economica contenuta nel d.l. n. 78 del 2010, in cui si inscrivono le norme censurate, ha interessato l'intero comparto del pubblico impiego: la sua stessa struttura non rendeva, dunque, possibile una frantumazione delle misure previste. D'altro canto, considerato che la materia attiene a scelte di politica economica e sociale, che non spetta alla Corte valutare (sentenza n. 119 del 2012) se non nei limiti della evidente irragionevolezza, non emergono elementi che possano indurre ad una tale conclusione.

*Va infatti osservato che il sacrificio imposto al personale interessato, se pure particolarmente gravoso per quello più giovane, appare, in quanto temporaneo, congruente con la necessità di risparmi consistenti ed immediati.*

*Del resto, nel senso della non irragionevolezza di un analogo blocco degli incrementi retributivi, si è già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 245 del 1997, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992, questione prospettata negli stessi termini dall'allora rimettente."*

Sotto altro aspetto la soppressione dei diritti economici degli ufficiali viene interpretata dalle parti istanti come una ulteriore trattenuta fiscale imposta dal legislatore sul trattamento economico complessivo al fine di prospettare la violazione dell'art. 53 della costituzione sotto l'aspetto della lesione dei principi generali dell'universalità e dell'uguaglianza.

La predetta questione è risolta dalla Corte Costituzionale alla radice affermando che alle disposizioni in esame, non può riconoscersi natura tributaria, atteso che non danno luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinata a reperire risorse per l'erario.

La giurisprudenza della Corte, da ultimo (sentenza n. 223 del 2012), ha precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta in via prevalente a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve comportare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse derivanti, che devono essere connesse ad un presupposto economicamente rilevante, vanno destinate a «sovvenire» le pubbliche spese.

Conseguentemente, non possono trovare ingresso le censure relative al mancato rispetto dei principi di progressività e di capacità contributiva.

Alla luce della complessa e dettagliata motivazione della Corte Costituzionale non residuano margini per prospettare ulteriori questioni di illegittimità costituzionali delle norme contenute nel più volte citato art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010.

La stessa difesa delle parti istanti, avendo constatato nelle ultime pronunce della Corte Costituzionale – ed in particolare nella sentenza n. 310 del 2013 sopra diffusamente riportata – un aspetto preclusivo e dirimente in tema di rimessione degli atti al giudice delle leggi, ha con la memoria di replica depositata il 14 aprile 2014 insistito nella prospettazione della violazione degli artt. 3, 23, 36 e 53 della Costituzione, ribadendo la natura tributaria della decurtazione operata sulle retribuzioni del personale non contrattualizzato della p.a.

Poichè non vengono forniti elementi argomentativi ulteriori e sufficienti a sovvertire le motivazioni già espresse dalla Corte Costituzionale nelle sentenze sopra richiamate, il Collegio ritiene che non occorranو altre precisazioni per considerare la questione manifestamente infondata.

Allo stesso modo deve essere valutata la questione di incostituzionalità prospettata con il ricorso principale e con l'atto contenente motivi aggiunti relativamente all'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. n. 98 del 2011 convertito in L. n. 111/2011 che autorizza il Governo con uno o più regolamenti ex art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998 a prorogare il blocco delle retribuzioni anche per il 2014.

Sul tema si condivide la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la questione di incostituzionalità è manifestamente infondata poiché, non avendo le misure legislative prorogate natura tributaria, la riserva di legge è relativa; pertanto, il legislatore con la norma dell'art. 16, convertito in legge dal Parlamento, ha correttamente demandato ad una fonte regolamentare – quindi sub primaria – la sola valutazione della proroga delle misure restrittive per l'anno 2014 senza che alla stessa fonte normativa fosse demandata l'individuazione di diverse od ulteriori misure restrittive già delineate ed approvate dal Parlamento.

Del tutto inconferente ed irrilevante è la diversa questione connessa alla prospettata incostituzionalità dell'art. 8, comma 11 bis, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, nella parte in cui prevede un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, senza tener conto dell'anno 2013 e senza tener conto dell'aumento del numero dei militari aventi diritto, per contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della costituzione.

La prospettazione della relativa eccezione di incostituzionalità oltre ad essere generica è del tutto priva di una logica argomentativa idonea a sovvertire quello che è nello spirito e nella funzione la particolarità della disposizione normativa contenuta nell'articolo da ultimo citato che nella sostanza assume una valenza di beneficio compensativo a favore per il personale non contrattualizzato delle Forze armate.

**Il fondo disponibile dipende essenzialmente dalle risorse finanziarie reperite dal Governo e non dal numero delle persone incise dalla manovra di contenimento della spesa pubblica.**

**Va, infine, rilevato che, sebbene con ordinanza collegiale n. 7532 del 24 luglio 2013 la seconda Sezione di questo Tribunale abbia rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31 marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 2010, n. 122, per contrasto con gli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, quanto in essa riportato non solo non è pienamente pertinente con il caso in esame, ma risulta del tutto superato dalla successiva sentenza n. 310 del 2013 della Corte Costituzionale di cui si è dato contezza in precedenza.**

**Per tutte le ragioni sopra esposte il Collegio dichiara parzialmente inammissibile per incompetenza ex art. 13, comma 2, del c.p.a. il ricorso laddove proposto dai sig.ri Barbara Salvatore, Galloro Giuseppe, Brunetti Francesco, Di Maggio Gilberto, Gambaro Luigi e Pedalino Sebastiano, e per le altre parti lo respinge perché infondato.**

Per la natura delle questioni sollevate sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)**

**definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo dichiara inammissibile per incompetenza a decidere sulla presente controversia per i ricorrenti indicati in parte motiva, indicando rispettivamente i TT.AA.RR. per il Veneto, per la Puglia e per la Campania quali giudici competenti, e per ogni altra parte lo respinge.**

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

**Così deciso in Roma** nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente  
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore  
Floriana Rizzetto, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

**Il 27/05/2014**